

COMUNE DI NOMAGLIO

Provincia di TORINO

Verbale n. 3 del 07/12/2024

OGGETTO: Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) sulla **“Revisione periodica ordinaria annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, N. 175 e s.m.i.”**

Il sottoscritto Antonio Galimi revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 27 del 14/10/2024

Richiesto di esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni in relazione alla bozza della proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente per oggetto: **“REVISIONE PERIODICA ORDINARIA ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I.”** trasmessa al sottoscritto in data 06/12/2024 corredata da n. 1 allegato;

ed esaminato il contenuto della revisione periodica ordinaria annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, N. 175 e s.m.i., che sarà adottata dal C.C. nel mese di dicembre p.v.

visti

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n° 175, (nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica - T.U.S.P.– come modificato e integrato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n° 100;
- ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

atteso

che il Comune fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4, comma 2, T.U.S.P:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi esclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato ai sensi del codice appalti;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici – ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni



immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

considerato che

- l'articolo 20 del T.U.S.P. prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono un “piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- i piani di razionalizzazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1 dell’art. 20 del TUSP, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - delle partecipazioni che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il proseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, di cui all’art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, comma 2, del T.U.;
 - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - partecipazioni in società, che nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4 T.U.S.P.;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dell’Ente;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione adottato con deliberazione del Consiglio **Comunale n.26 in data 20/12/2023**

Tenuto conto, altresì, degli atti istruttori compiuti e, in particolare, delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale in ordine alle partecipazioni detenute dall’ente che conducono alle seguenti conclusioni:

Società partecipate da mantenere senza interventi di razionalizzazione

Partecipazioni dirette

Denominazione partecipata	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Esito della rilevazione	Note
S.C.S. S.p.A.	06830230014	0,33%	Confermata	Produzione di un servizio di interesse generale: gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
S.M.A.T. Spa	07937540016	0,00002%	Confermata	Produzione di un servizio di interesse generale: gestione del servizio idrico integrato

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

1. Relativamente alle partecipazioni indirette detenute attraverso la Società partecipata SMAT SpA di seguito elencate, si rileva che le stesse sono detenute per il tramite di una società partecipata non soggetta al controllo da parte del **Comune di Nomaglio** e che pertanto esulino dall'operazione di revisione

S.M.A.T. Spa – 0,00002%

Partecipazioni indirette

Risorse Idriche SpA - 91,62%
AIDA Ambiente S.r.l. – 51,00%
Acque potabili Spa G- Gruppo SAP
– in liquidazione - 47,55%
S.I.I. SpA - 19,99%
Nord Ovest Servizi SpA - 10,00%
Mondo Acqua SpA - 4,92%
Environment Park SpA - 3,38%

Viste le linee guida congiunte del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti e gli allegati modelli relativi alla revisione annuale, compilati e trasmessi al Comune dalle società partecipate;

Considerato inoltre che a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette e indirette dal Comune di Nomaglio non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri e che pertanto non risulta necessario il parere dell'Organo di revisione alla luce di quanto disposto dall'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

Vista la coerenza delle misure di razionalizzazione rispetto alla previsione del TUSP;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

A corollario dell'orientamento giurisprudenziale, è lecito richiedere il parere dell'organo di controllo, in più occasioni ribadita dalla stessa Corte dei conti, non nel senso dell'obbligatorietà del parere stesso, ma nell'ottica della collaborazione con il consiglio comunale, sulla proposta di deliberazione relativa a: "REVISIONE PERIODICA ORDINARIA ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I."

Novara, li 07/12/2024

Il Revisore dei Conti
Dott. Antonio Galini

